



COMUNE DI BEINASCO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 21/04/2016

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici, addì ventuno del mese di aprile sin dalle ore 18:20, nella sala delle adunanze consiliari, su convocazione della presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il consiglio comunale, nelle persone:

- del sindaco signor PIAZZA Maurizio - Sindaco,

- dei consiglieri signori:

AVANZI Cristiano
CANNATI Daniel
COCIVERA Cristian
CURSI Eusebio
DENICU Marco
FEDERICI Elena
LINGENTI Maria
MIRTO Beniamino

MODINI Roberto
PISANI Lionello
RECCO Fabrizio
ROMANO Andrea
SBERNA Daniela
SCHIARITI Giuseppe
TROPEA Rocco
ZANETTI Daniela

Sono assenti i consiglieri: TROPEA Rocco

Presiede la sig.ra FEDERICI Elena, presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il segretario generale dott. TRAINA Franco.

Sono presenti gli assessori: ABBATANGELO Felice, DI LUCA Alfredo, GUALCHI Antonella, RONCO Ernesto, non facenti parte del consiglio comunale.

La presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione in merito all'argomento dell'assessore Gualchi.

Premesso che:

- ❑ l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ❑ la predetta IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- ❑ con propria deliberazione n. 22 del 24 luglio 2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- ❑ l'articolo 3, comma 2, del citato Regolamento stabilisce che il Comune affida la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al COVAR 14 in qualità di soggetto al quale risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;
- ❑ l'articolo 4, comma 5, del predetto Regolamento stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione dei piani finanziari e tariffari, mentre l'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, afferma che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e che è consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- ❑ l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- ❑ con propria deliberazione n. 16 del 21 aprile 2016, è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2016.

Considerato che:

- ❑ la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- ❑ l'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 e cioè dei criteri sin qui utilizzati dal Comune per la determinazione della T.I.A., della TARES e, da ultimo, della TARI;
- ❑ l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ❑ l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 stabilisce che le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ❑ ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), alle utenze domestiche è assicurato un abbattimento della tariffa nella misura pari all'ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile del Tributo ascritto alle utenze domestiche.

Considerato, altresì, che l'articolo 1, comma 1, lettera e-bis), del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, disponendo che nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere anche per gli anni 2014 e 2015, periodo esteso anche agli anni 2016 e 2017 dall'articolo 1, comma 27, lett. a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerate le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Richiamato l'articolo 14 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con la sopra citata propria deliberazione n. 22/2014, il quale, al comma 1, prevede che "Il Comune, con la deliberazione di approvazione delle tariffe può prevedere agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale, specificamente previste e gestite dal Comune. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso".

Ritenuto, quindi, necessario prevedere i criteri per l'attribuzione delle agevolazioni tariffarie, che possono così definirsi:

UTENZE DOMESTICHE

per l'anno 2016, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sono individuate tre fasce di indicatore ISEE, cui corrispondono percentuali di riduzione diverse, articolate come segue:

FASCIA	CONDIZIONE	INDICATORE I.S.E.E. 2016 (redditi 2014)	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO DOVUTO
1	Nuclei familiari, residenti nel Comune di Beinasco nell'immobile oggetto di tributo nell'anno 2016	Fino a Euro 5.000,00	75%
2		da Euro 5.000,01 a Euro 9.000,00	50%
3		da Euro 9.000,01 a Euro 13.000,00	25%

L'indicatore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di riferimento è relativo ai redditi dell'intero nucleo prodotti nell'anno 2014. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per ottenere l'ISEE 2016, deve essere redatta in base alla nuova normativa (D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni);

UTENZE NON DOMESTICHE

Esenzione per:

- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e oratori, intesi quali immobili o parte di essi adibiti allo svolgimento di attività di formazione umana e religiosa e di aggregazione sociale;
- sedi, situate in locali comunali, di Associazioni, Enti e organismi iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni e svolgenti attività non commerciali;
- immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede delle Società di mutuo soccorso, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali;

- immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede di Associazioni, Enti od organismi che perseguono la promozione, l'organizzazione e il coordinamento del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali.

Vista l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato 2 e Allegato 3), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2016.

Ritenuto di fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 nella misura indicata nella Tabelle di cui in allegato (Allegato 1).

Richiamato l'articolo 12 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale prevede che a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce il servizio a domanda individuale di raccolta domiciliare di sfalci e potature. Il corrispettivo per tale servizio è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal soggetto gestore. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata e in vigore.

Ritenuto, pertanto, necessario determinare la tariffa per il servizio a domanda individuale di raccolta domiciliare di sfalci e potature.

Evidenziato che:

- le voci di costo contenute nel piano finanziario complessivo del COVAR 14, somma dei piani finanziari dei singoli Comuni, sono state suddivise in parte fissa e parte variabile e che tale suddivisione dei costi totali risulta essere rispettivamente del 68% e del 32% del suddetto piano finanziario complessivo;
- tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemento per la determinazione della tariffa in quanto più coerente rispetto la peculiarità dei piani finanziari dei singoli comuni, data la gestione unitaria del servizio da parte del COVAR 14;
- nel passaggio dalla T.I.A., alla TARES e alla TARI, si ritiene di dover ancora tener conto della gradualità degli effetti del nuovo sistema, anche alla luce del fatto che il COVAR 14 non ha ancora attuato un sistema di rilevazione dei flussi di conferimento che distingua precisamente i rifiuti delle utenze domestiche da quelli delle utenze non domestiche. Pertanto, non si ritiene necessario modificare il metodo utilizzato negli anni precedenti che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU, in considerazione dell'esperienza maturata in regime di applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, in riferimento alla realtà socio-economica del territorio consortile, circa la maggiore potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Considerato, infine, che l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla TARI, alle entrate non tributarie e agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

Visti:

- ❑ l'Allegato 2 e l'Allegato 3 contenenti la suddivisione dei costi e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) determinate per l'anno 2016 relative alle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alle Tabelle A, B e C dei coefficienti ministeriali scelti tra quelli indicati nell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;
- ❑ l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- ❑ l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- ❑ il Decreto del Ministero dell'Interno in data 1.3.2016 che ha differito al 30.4.2016 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2016 degli enti locali.

Preso atto che la Commissione Consiliare macchina comunale, programmazione economico-finanziaria, attività economiche e sviluppo locale ha esaminato la presente proposta della presente deliberazione nella seduta del 30 marzo 2016 e ha espresso parere favorevole.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" come da allegato estratto da supporto informatico.

Udita la dichiarazione di voto del consigliere Cannati, capogruppo del gruppo consiliare "Forza Italia", che preannuncia il voto contrario del gruppo.

Udita, infine, la dichiarazione di voto del consigliere Cursi, capogruppo del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", che preannuncia che lo stesso non parteciperà alle votazioni.

Dato atto che, al momento della votazione, esce dall'aula alle ore 19,40 la consigliera Lingenti, pertanto, il numero dei presenti risulta essere quindici.

Dato atto, che come preannunciato dal consigliere Cursi, il gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle" (consiglieri Cursi, Denicu, Schiariti e Zanetti) non partecipa alla votazione.

astenuiti: /

votanti: 11;

con nove voti favorevoli e due contrari (consiglieri Cannati e Avanzi), espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2016 così come indicato negli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - 1.1. Allegato 1 "Tabelle dei coefficienti", scelti tra quelli indicati nell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;

- 1.2. Allegato 2 “Suddivisione dei costi PF – PV”;
- 1.3. Allegato 3 “Tariffe unitarie utenze domestiche e utenze non domestiche”;
2. di stabilire, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con la sopra citata propria deliberazione n. 22/2014, i seguenti criteri per l’attribuzione delle agevolazioni tariffarie:

UTENZE DOMESTICHE

per l’anno 2016, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono individuate tre fasce di indicatore ISEE, cui corrispondono percentuali di riduzione diverse, articolate come segue:

FASCIA	CONDIZIONE	INDICATORE I.S.E.E. 2016 (redditi 2014)	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO DOVUTO
1	Nuclei familiari, residenti nel Comune di Beinasco nell’immobile oggetto di tributo nell’anno 2016	Fino a Euro 5.000,00	75%
2		da Euro 5.000,01 a Euro 9.000,00	50%
3		da Euro 9.000,01 a Euro 13.000,00	25%

L’indicatore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di riferimento è relativo ai redditi dell’intero nucleo prodotti nell’anno 2014. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per ottenere l’ISEE 2016, deve essere redatta in base alla nuova normativa (D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni);

UTENZE NON DOMESTICHE

Esenzione per:

- fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e oratori, intesi quali immobili o parte di essi adibiti allo svolgimento di attività di formazione umana e religiosa e di aggregazione sociale;
 - sedi, situate in locali comunali, di Associazioni, Enti e organismi iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni e svolgenti attività non commerciali;
 - immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede delle Società di mutuo soccorso, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali;
 - immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede di Associazioni, Enti od organismi che perseguono la promozione, l’organizzazione e il coordinamento del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali.
3. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Torino;
4. di procedere per l’anno 2016 con la riscossione della TARI in un’unica emissione pagabile o in un’unica soluzione avente scadenza il 30 giugno 2016 oppure in tre rate rispettivamente con scadenza 30 giugno, 15 settembre e 30 novembre e che il sistema di pagamento sarà quello disciplinato dall’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e già adottato in ambito consortile per la riscossione del saldo TARES nell’anno 2013 e della TARI negli anni 2014 e 2015;
5. di stabilire che il costo del servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature (rifiuti biodegradabili da giardino) è addebitato, separatamente dal tributo di cui al punto 1., ai soli contribuenti possessori dei relativi cassonetti, nella misura sotto riportata. Gli importi indicati sono da intendersi espressi in Euro, annuali, al lordo del Tributo di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (5% dell’imponibile) in relazione alla tipologia di cassonetto assegnato. Gli importi indicati nell’elenco sono riferiti all’anno 2016 e sono soggetti, con cadenza annuale, a revisione secondo l’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo.

TIPOLOGIA DI CASSONETTO FORNITO	IMPORTO EURO/ANNO
cassonetto da l. 240	Euro 50,46
cassonetto da l. 360	Euro 57,34
cassonetto da l. 660	Euro 133,03
cassonetto da l. 1.100	Euro 149,08

6. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dato atto, che come preannunciato dal consigliere Cursi, il gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle" (consiglieri Cursi, Denicu, Schiariti e Zanetti) non partecipa alla votazione dell'immediata eseguibilità.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere con le attività di bollettazione necessarie a consentire gli incassi TARI nei tempi previsti,

con separata votazione espressa in forma palese: presenti 16 (al momento della votazione, alle ore 19.41, rientra in aula la consigliera Lingenti), astenuti nessuno, votanti 12, favorevoli 10, contrari 2 (consiglieri Avanzi e Cannati)

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000.

MR/mr/es

X:\Dirigente\Tributi\I.U.C\TARI\2016\Proposta deliberazione Consiglio Comunale approvazione tariffe TARI - anno 2016.doc

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri saranno conservati presso l'ufficio Segreteria Generale in ordine cronologico e i relativi file audio saranno resi disponibili sul sito internet del Comune ai sensi dell'art. 59 comma 4 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

COMUNE DI BEINASCO

P A R E R I

OGGETTO:
Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2016.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL' (AREA DEI SERVIZI GENERALI E AUSILIARI)	In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE Beinasco, 01/04/2016 IL DIRIGENTE (RIZZO MATTEO)
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI	In ordine alla regolarità contabile: NON DOVUTO Beinasco, IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI ()

Allegato alla proposta di deliberazione
n. 54
del 01/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCO TRAINA

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.TO FEDERICI Elena

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO TRAINA Franco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Beinasco li 06 maggio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO TRAINA Franco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06 maggio 2016

Li 06 maggio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO TRAINA Franco